

# Il dibattito in bioetica

## L'obiezione di coscienza e il nuovo Codice deontologico dei medici

### *Premessa*

Il nuovo Codice deontologico dei medici<sup>1</sup> è stato approvato in via definitiva a Torino dall'Assemblea dei Presidenti degli Ordini il 18 maggio 2014 ed entra in vigore a distanza di otto anni dal precedente.

Tra i tanti aspetti del nuovo codice, nella presente riflessione desideriamo porre l'attenzione in particolare sulla "obiezione di coscienza", riconosciuta e tutelata dal diritto e dalla legislazione, che da sempre è una prerogativa rivendicata dalla classe medica.

La stesura del nuovo codice è stata caratterizzata da un'ampia consultazione durata quasi due anni e che ha visto coinvolti oltre i vari ordini provinciali dei medici, giuristi, bioeticisti, società scientifiche, associazioni mediche, ecc.

Il Comitato Centrale della Federazione Nazionale Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) difatti aveva approvato il 16 marzo 2013 una "bozza" inviata e sottoposta ai vari ordini per gli emendamenti. Su questa prima stesura s'erano accentrate numerosissime critiche da parte del mondo medico (e non solo). Successivamente è stata redatta dalla FNOMCeO una seconda bozza, definita Terni 2004, che pur recependo alcune istanze importanti, presentava punti fondamentali per molti ancora problematici ed irrisolti. Tra questi appunto la omissione del riferimento alla coscienza nell'art. 22, sostituito dalla espressione "convincimenti etici", ma poi effettivamente recuperato nella stesura definitiva del codice.

<sup>1</sup> FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI (FNOMCeO). *Codice di Deontologia Medica*. Torino; 2014 (accesso del 13.7.2014, a: <http://www.fnomceo.it/fnomceo/Codice+di+Deontologia+Medica+2014.html?t=a&id=115184>).

Perché s'erano appuntate le critiche di molti sulla omissione alla "coscienza" nel testo preliminare? Perché il riferimento alla "coscienza" e quindi l'"obiezione di coscienza", diritto irrinunciabile e specifico dell'arte medica, è così sentita dalla classe medica?

Tenendo ben ferma ed evidente la distinzione e la complessità dei reciproci rapporti tra *etica* (scienza pratica dell'agire umano), *morale* (modo di comportarsi dell'uomo qui ed ora), *bioetica* (riflessione sulla liceità degli interventi sulla vita umana e sulla biosfera) e *deontologia medica* (il complesso degli obblighi morali che regolano l'attività medica), si ritiene che il codice deontologico dei medici – che è il documento di codificazione e regolamentazione degli obblighi che essi devono rispettare nell'esercizio della professione –, non può prescindere dalle discipline sunnominate ma è da queste ispirato, orientato e giustificato, contrariamente a chi ritiene che l'etica non debba riguardare l'ambito suddetto.

Il codice deontologico dei medici pertanto – tenuto conto del progresso della scienza e del pluralismo culturale, sociale e civile in cui viviamo, che richiedono un confronto e un dialogo aperto e libero da ogni pregiudizio – non può non ispirarsi a valori e principi etici, primo fra questi il "*servizio alla vita*",<sup>2</sup> giacché si ritiene indissociabile e perciò irrinunciabile il rapporto tra medicina e morale.

L'obiezione di coscienza quindi fonda il suo principio sugli aspetti morali ai quali l'obiettore in definitiva si rivolge per sottrarsi ai comandi della legge che configgono appunto con la propria coscienza.

Appare chiaro che la questione della coscienza (e quindi l'obiezione di coscienza) inevitabilmente rimanda ai principi di libertà e di autonomia personale per un verso e dall'altro alle norme imposte dall'autorità e dalla legge verso le quali, in nome della coscienza appunto, ci si oppone. Pertanto contro tutti gli attentati alla vita fisica dell'uomo e alla sua esistenza, viene sollevata obiezione di coscienza; entra cioè in campo la coscienza dell'uomo che gli intima per

2 PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE DEGLI OPERATORI SANITARI. *Carta degli Operatori Sanitari*. 1995: 1 (accesso del 13.7.2014, a: <http://www.disf.org/Documentazione/06-CartaOperatoriSanitari.asp>).

dirla con Tommaso d'Aquino:<sup>3</sup> “*bonum faciendum, male vitandum*”. La vita umana viene intesa con Kant, in senso filosofico e laico, come valore al di sopra di ogni prezzo, fino all'imperativo categorico “*agisci in modo da trattare l'umanità, tanto nella tua persona come nella persona di ogni altro, sempre anche come un fine e mai unicamente come un mezzo*”.<sup>4</sup> Ed allora ci si domanderà, che cos'è la coscienza e perché bisogna obbedire alla coscienza? Per questo ci viene in aiuto un bellissimo testo che seppure di natura confessionale ha secondo noi un valore universale e può essere assunto da ogni uomo credente o non “*la coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo, dove egli è solo con Dio, la cui voce risuona nell'intimità*” ed ancora continua “*nell'intimo della coscienza l'uomo scopre una legge che non è lui a darsi, ma alla quale invece deve obbedire*”.<sup>5</sup>

### *Il diritto e la legislazione*

Com'è noto in Italia l'obiezione di coscienza è prevista solo in particolari leggi. Storicamente affermatasi quella al servizio militare obbligatorio (L. 772/1972),<sup>6</sup> le maggiori criticità si hanno nel campo della tutela sanitaria della vita nascente (L. 194/1978<sup>7</sup> sull'interruzione volontaria di gravidanza e L. 40/2004<sup>8</sup> sulla procreazione medicalmente assistita). In queste leggi si potrebbe ravvisare la preoccupazione del legislatore di dare manifestazione pubblica al principio della “non violenza” e alla opposizione della soppressione di un essere umano non ancora nato, (istanze che risuonano nell'intimo di ogni coscienza), fino ad avere una sensibilità massima per la vita in

3 TOMMASO D'AQUINO. *La Somma Teologica*. I-II, q. 94, a. 2 (Bologna: ESD Edizioni Studio Domenicano; 1996: vol.2, p. 728).

4 KANT I. *Grounding for the Metaphysics of Morals*. Hackett; 1993: 30.

5 *Gaudium et Spes*. n. 16.

6 *Legge 15 dicembre 1972, n. 772. Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza*. Gazzetta Ufficiale n. 326 del 18.12.1972.

7 *Legge 22 maggio 1978, n. 194. Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza*. (Gazzetta Ufficiale n.140 del 22.5.1978).

8 *Legge 19 febbraio 2004, n. 40. Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*. (Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24.02.2004).

senso lato, permettendo obiezione anche nella L. 413/1993<sup>9</sup> sulla sperimentazione animale, che prevede la vivisezione.

Rimanendo nel campo della vita umana appare evidente che la preoccupazione del legislatore è per la tutela della persona (e della sua dignità) a cui si riconosce un valore incommensurabile, intangibile, inviolabile.

Quindi oltre allo sfondo etico-filosofico dell'obiezione di coscienza è altrettanto cogente quello giuridico: la opzione personale "contra legem" dell'obiettore diventa intangibile qualora venga riconosciuta e sancita dalla legge stessa, ma diventa "eroica" – con l'assunzione personale di tutte le possibili conseguenze – se essa non è specificamente prevista, sancita e normata dalla legge stessa.

Con ciò si vuol dire che da un lato è importante che il legislatore in materia delicate che riguardano la vita umana preveda l'obiezione di coscienza e dall'altra che proprio l'espressa possibilità di obiezione contemplata dalla legge medesima, rende giuridicamente irricevibile ed infondata qualsiasi denuncia e rivendicazione dell'istituzione sanitaria come del medico non obiettore nei confronti dell'obiettore.

### *Il Codice deontologico e la questione dell'obiezione di coscienza*

Come detto innanzi, il riferimento alla coscienza è presente anche nel nuovo Codice deontologico dei medici, approvato nella stesura definitiva il 18 maggio 2014 ed in particolare negli art. 22 (Titolo III – Rapporti con la persona assistita), Art. 43 e Art. 44 (Titolo VI – sessualità, riproduzione e genetica).<sup>10</sup>

Come appare evidente e come detto precedentemente (e cioè che il Codice recepisce quanto statuito dall'ordinamento) mentre l'Art. 22 riguarda l'obiezione di coscienza in senso lato da parte del medico (c.d. "clausola di coscienza"), gli Art. 43 (Interruzione volontaria di gravidanza) e Art. 44 (Procreazione medicalmente assistita) fanno

<sup>9</sup> Legge 12 ottobre 1993, n. 413 Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. (Gazzetta Ufficiale n. 244 del 16.10.1993).

<sup>10</sup> FNOMCeO. Codice...

riferimento all'obiezione di coscienza che è prevista dalla legislazione vigente nelle specifiche materie.

Nel codice del 2006 anche nell'Art. 13 –<sup>11</sup> meglio formulato rispetto all'attuale – vi era l'accento alla coscienza nel Cap. IV, inerente gli accertamenti diagnostici e i trattamenti terapeutici, che infatti recitava: *“in nessun caso il medico dovrà accedere a richieste del paziente in contrasto con i principi di scienza e coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure disponibili”*; nel Codice ora approvato invece è scritto *“il medico non acconsente alla richiesta di una prescrizione da parte dell'assistito al solo scopo di compiacerlo”*.

Nella nuova stesura – che peraltro sembra avere un chiaro riferimento al controverso caso “stamina” anche alla luce delle forti prese di posizione della FNOMCeO – è vero che scompare “scienza e coscienza” ma nel codice del 2006 il riferimento era a richieste (da immaginare a qualsiasi richiesta del paziente), mentre ora l'omissione alla “scienza e coscienza” riguarderebbe solo la “prescrizione”.

Tornando all'art. 22 del nuovo codice, come detto, viene opportunamente reinserito il termine “coscienza”, che appena qualche mese fa – nella bozza di Terni del marzo 2014 – non c'era ed era sostituito da “convincimenti etici”.

Il testo recita infatti *“il medico può rifiutare la propria opera professionale quando vengano richieste prestazioni in contrasto con la propria coscienza o con i propri convincimenti tecnico-scientifici, a meno che il rifiuto non sia di grave e immediato nocimento per la salute della persona, fornendo comunque ogni utile informazione e chiarimento per consentire la fruizione della prestazione”*.

A tale proposito è giusto mettere in evidenza – e non sembri una eccessiva esegesi del testo – anche quella “o” di congiunzione alternativa, che riteniamo importante perché sta a significare: il medico lecitamente può rifiutare la prestazione per due motivi 1) perché essa confligge con la propria coscienza oppure 2) perché è in contrasto con i propri convincimenti tecnico-scientifici. Quest'ultimo punto evidentemente riguarda la medicina basata sull'evidenza, le linee

<sup>11</sup> *Ibid.*

guida, le conoscenze e l'esperienza stessa del medico. Del resto nella prima bozza della FNOMCEO del 2013, quella "o" alternativa era una "e" e ciò poteva significare che la prestazione poteva essere negata per motivi di coscienza ma questo diniego era possibile *solo se* si faceva riferimento *anche* ai "convincimenti tecnico-scientifici".

Ed ancora, sempre nell'art. 22, è stato ribadito, come già nel codice del 2006, che il rifiuto della prestazione non è ammesso solo quando ciò "non sia di *grave e immediato nocimento* per la salute della persona".

Se si esaminano gli articoli 43 e 44, viene esplicitata la possibilità di obiezione di coscienza (nell'ambito dell'ordinamento) ma ciò "*non esime il medico dagli obblighi e dai doveri inerenti la relazione di cura nei confronti della donna*".

Ciò sembra richiamare la "posizione di garanzia" del medico nella tutela della vita e della salute della persona e riguardo alla interruzione volontaria di gravidanza sembra un riferimento a quanto previsto dall'Art. 9 della legge 194<sup>12</sup> "*l'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento*" ed anche "*l'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo*".

Se sul piano generale e teorico sembra acclarato il diritto all'obiezione di coscienza, rimangono aperte alcune note e controverse problematiche, oggetto di dibattito come per esempio se l'obiezione di coscienza possa essere sollevata anche per la prescrizione della contraccezione d'emergenza (cosiddetta "pillola del giorno dopo") e se tale diritto può essere sollevato anche dai farmacisti nella spedizione della ricetta medica, in considerazione del loro ruolo e delle loro competenze.

A tale riguardo possiamo ricordare due pronunciamenti del Comitato nazionale per la Bioetica.

<sup>12</sup> Legge 22 maggio 1978, n. 194. Norme per la tutela sociale della maternità...

Il primo “Nota sulla contraccezione d’emergenza” approvata il 28 maggio del 2004 (che cita tra l’altro l’art. 19 del codice deontologico dei medici del 1998<sup>13</sup> allora in vigore) afferma che “*il medico il quale non intenda prescrivere o somministrare il LNG (Levonorgestrel) in riferimento ai suoi possibili effetti post-fertilizzazione abbia comunque il diritto di appellarsi alla “clausola di coscienza”, dato il riconosciuto rango costituzionale dello scopo di tutela del concepito che motiva l’astensione – cfr. p. es. Corte cost. n. 35/1997 –. Sarà in ogni caso dovere del medico, quali che siano le sue opinioni, fornire alla donna un’informazione completa circa il ricorso ai prodotti in oggetto e ai loro possibili meccanismi di azione*”.<sup>14</sup>

Il secondo, è il documento del CNB del 25 febbraio 2011 dal titolo “Nota in merito alla obiezione di coscienza del farmacista alla vendita di contraccettivi d’emergenza” nel quale si legge “*il Comitato ha ricordato in via generale che l’obiezione di coscienza, che ha un fondamento costituzionale nel diritto alla libertà religiosa e alla libertà di coscienza, deve pur sempre essere realizzato nel rispetto degli altri diritti fondamentali previsti dalla nostra Carta costituzionale e fra questi l’irrinunciabile diritto del cittadino a vedere garantita la propria salute e a ricevere quella assistenza sanitaria riconosciuta per legge... A fronte dell’ipotesi che il legislatore riconosca il diritto all’obiezione di coscienza del farmacista e degli ausiliari di farmacia, i componenti del CNB si sono trovati d’accordo, nel rispetto dei principi costituzionali, che si debbano considerare e garantire gli interessi di tutti i soggetti coinvolti*”.<sup>15</sup>

Dalla comparazione del testo delle due determinazioni del CNB sembra evidente che nel caso specifico si hanno a confronto due diritti: il diritto all’obiezione di coscienza e il diritto del cittadino a vedere soddisfatta la sua richiesta. Ciò ci induce a ritenere che il diritto

13 *Codice di Deontologia Medica*, approvato dal Consiglio Nazionale della FNOMCeO il 2-3 ottobre 1998.

14 COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA (CNB). Risposta. *Nota sulla contraccezione d’emergenza*. Accesso del 13.7.2014, a: [http://www.governo.it/bioetica/risposte/Risposta\\_Nota\\_contraccezione\\_emergenza.pdf](http://www.governo.it/bioetica/risposte/Risposta_Nota_contraccezione_emergenza.pdf).

15 Id. *Nota in merito alla obiezione di coscienza del farmacista alla vendita di contraccettivi d’emergenza*. Accesso del 13.7.2014, a: [http://www.governo.it/bioetica/pareri\\_abstract/Obiezione\\_farmacisti25042011.pdf](http://www.governo.it/bioetica/pareri_abstract/Obiezione_farmacisti25042011.pdf).

all'obiezione di coscienza del medico rappresenta incontestabilmente un diritto "forte" e riconosciuto e non certo secondario o subordinato rispetto al diritto della donna. Sarà compito delle Istituzioni e delle Autorità competenti far sì che entrambi questi diritti vengano soddisfatti.

### *Conclusioni*

È interessante notare come il riferimento alla "coscienza" nel nuovo Codice deontologico dei medici (tra l'altro come detto reinserito rispetto alle primitive bozze di stesura), in alcuni autorevoli opinionisti e bioeticisti ha destato notevole perplessità e contrarietà, paventando un ritorno al paternalismo medico, laddove la priorità del criterio della scienza e coscienza da parte del medico avvenga a scapito dell'autonomia e dell'autodeterminazione del paziente.

Da parte nostra riteniamo che se è vero che il Codice deontologico dei medici è uno strumento importante che può contribuire a migliorare il sistema-sanità e a determinare un cambiamento di rotta culturale ed operativo della classe medica, soprattutto in un tempo di grandi trasformazioni sociali e civili, il riferimento alla coscienza e all'esercizio della obiezione di coscienza è quanto di più significativo e caratterizzante della professione medica, non certo espressione di un atteggiamento paternalistico nei confronti del paziente ma inserito in quel confronto tra due autonomie e due libertà (del medico e dell'ammalato) e in quel rapporto tra una "coscienza" ed una "fiducia",<sup>16</sup> che può trovare una sintesi in una imprescindibile e proficua relazione di cura. Del resto riteniamo che l'obiezione di coscienza si fonda sui principi etici, che sono irrinunciabili per l'esercizio della medicina: il principio della difesa della vita fisica; il principio di libertà connesso a quello di responsabilità (inscindibili per rifuggire derive soggettivistiche autocentriche); il principio di terapeuticità

<sup>16</sup> GIOVANNI PAOLO II. *Ai partecipanti a due Congressi di medicina e chirurgia*. 27.10.1980 in *Insegnamenti* III/2 1010, n. 6, riportato in PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE DEGLI OPERATORI SANITARI. *Carta...* (accesso del 13.7.2014, a: <http://www.disf.org/Documentazione/06-CartaOperatoriSanitari.asp>).

(che giustifica ogni atto medico finalizzato alla promozione e tutela del bene “salute”); il principio di precauzione (*primum non nocere*).<sup>17</sup>

Ecco che l’obiezione di coscienza, non è disobbedienza alla legge e disprezzo di valori civili, ma testimonianza di impegno sui più alti valori personali, professionali e di una comunità. L’obiezione di coscienza quindi va ricondotta al principio di una laicità metodologica, che non prevede nessuna discriminazione delle opinioni altrui, rispetto ad una laicità contenutistica, che non ammette nessuna differenziazione etica e culturale. Ma soprattutto, l’obiezione di coscienza non è una battaglia di retroguardia, non è un nascondersi davanti alle responsabilità, non è un atteggiamento passivo, ma è e deve rappresentare per ogni medico una prerogativa da esercitare attivamente, nel senso che l’obiettore deve sempre e comunque farsi carico – culturalmente, moralmente, concretamente – della problematica verso la quale ha sollevato obiezione.

*Giuseppe Battimelli\**

17 SGRECCIA E. *Manuale di Bioetica. I. Fondamenti ed etica biomedica*. Milano: Vita e Pensiero; 2007: 221.

\* Medico internista, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva, Specialista in Endocrinologia, Vice-Presidente Nazionale per il Sud Italia dell’Associazione Medici Cattolici Italiani (AMCI) (recapito per la corrispondenza: [battimelligiuseppe@libero.it](mailto:battimelligiuseppe@libero.it)).

